

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
368/2021/R/COM**

**ORIENTAMENTI IN MATERIA DI PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI
TARIFFARIE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 252/2017/R/COM A FAVORE
DELLE UTENZE E FORNITURE ASSERVITE ALLE SAE E AI MAPRE, SITE
NEI COMUNI DI CUI AGLI ALLEGATI 1, 2 E 2bis AL DECRETO-LEGGE
189/16**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: elettricità, gas naturale, gas diversi dal gas naturale distribuiti
a mezzo di reti canalizzate e servizio idrico integrato*

2 settembre 2021

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con la deliberazione 277/2021/R/com per l'adozione di provvedimenti in materia di servizio elettrico, gas e idrico integrato a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi, nel 2016 e 2017, nell'Italia Centrale.

Nel presente documento per la consultazione l'Autorità illustra i propri orientamenti in relazione alla definizione delle indicazioni operative per il riconoscimento della proroga delle agevolazioni tariffarie a favore delle utenze e forniture asservite alle SAE e ai MAPRE fino al "completamento della ricostruzione", in conformità a quanto previsto dall'articolo 17-quater, comma 1, del decreto-legge 183/20 .

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo PEC istituzionale (protocollo@pec.arera.it), entro il 22 settembre 2021.

Relativamente alle modalità dell'eventuale pubblicazione delle osservazioni, si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c), di seguito riportata. Si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Sistemi Idrici - DSID**

Corso di Porta Vittoria, 27 – 20122 Milano

*e-mail: eventisismici@arera.it
sito internet: www.arera.it*

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, email: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1	Introduzione.....	6
2	Modalità operative per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE	7
3	Modalità di copertura degli oneri connessi al riconoscimento delle agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE	16

1 Introduzione

- 1.1 Come anticipato in premessa, il presente documento per la consultazione, che fa seguito a quanto già previsto con le precedenti deliberazioni 111/2021/R/com e 277/2021/R/com, illustra gli orientamenti dell’Autorità circa la definizione delle indicazioni operative per il riconoscimento della proroga delle agevolazioni tariffarie a favore delle utenze e forniture asservite alle SAE e ai MAPRE fino al “completamento della ricostruzione”, in conformità a quanto disposto dall’articolo 17-*quater*, comma 1, del decreto- legge 183/20: *“le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione (...) 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle utenze e alle forniture situate nelle soluzioni abitative di emergenza, realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione”*.
- 1.2 Al fine di dare completa attuazione all’insieme di misure introdotte dal menzionato decreto-legge 183/20, con la deliberazione 111/2021/R/com, l’Autorità ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 le agevolazioni tariffarie a favore delle utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE, in analogia a quanto disposto per le utenze e le forniture inagibili e per quelle localizzate nelle cosiddette “zone rosse”, prevedendo, al contempo, di *“realizzare adeguate forme di coordinamento con le competenti Istituzioni, volte a consentire una più puntuale individuazione del termine di durata delle agevolazioni per i soggetti titolari delle menzionate utenze e forniture tenuto conto del criterio temporale del “completamento della ricostruzione” individuato dal legislatore, anche nell’ottica di prevedere misure di tutela standardizzate che possano essere replicate a favore degli utenti e dei clienti finali in occasione di eventi calamitosi”*.
- 1.3 Con la successiva deliberazione 277/2021/R/com, l’Autorità, in considerazione della particolare situazione emergenziale che ancora coinvolge gli operatori dei territori interessati dagli eccezionali eventi sismici del Centro Italia e tenuto conto dell’esigenza di assicurare adeguate misure di tutela a garanzia dell’equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dai menzionati eventi, ha ritenuto opportuno avviare un nuovo procedimento¹ per la definizione delle indicazioni operative per il riconoscimento della proroga delle agevolazioni tariffarie a favore delle utenze e forniture asservite alle SAE e ai MAPRE fino al “completamento della ricostruzione”.

¹ All’Articolo 5, comma 5.1, lettera a), della deliberazione 277/2021/R/com, l’Autorità ha avviato, altresì, un procedimento per la definizione di forme di compensazione degli esercenti la vendita per i mancati ricavi relativi all’azzeramento delle quote fisse delle forniture localizzate nelle cosiddette “zone rosse” dei Comuni del Centro Italia interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Tali misure di compensazione sono state illustrate più nel dettaglio dall’Autorità con il documento per la consultazione 361/2021/R/com.

- 1.4 A tal fine, il documento per la consultazione, che si inserisce nell'ambito del procedimento per l'adozione di provvedimenti di cui all'Articolo 5, comma 5.1, lettera b) della deliberazione 277/2021/R/com, oltre alla presente parte introduttiva, contiene due ulteriori Capitoli, di cui:
- a) il Capitolo 2 prospetta le modalità di riconoscimento delle agevolazioni tariffarie a favore delle utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE, con particolare riferimento al termine di durata delle medesime, tenuto conto del criterio temporale del "completamento della ricostruzione" individuato dal legislatore per le menzionate utenze e forniture;
 - b) il Capitolo 3 illustra le modalità di copertura degli oneri connessi al riconoscimento della proroga delle agevolazioni tariffarie a favore delle utenze e forniture richiamate alla precedente lettera a).

2 Modalità operative per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE

Le strutture abitative di emergenza (SAE) e i moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE): cenni introduttivi

- 2.1 Come più sopra richiamato, il decreto-legge 183/20², all'articolo 17-*quater*, comma 1, ha modificato l'articolo 8, comma 1*ter*, del decreto-legge 123/19, e, con specifico riferimento alle SAE, ha previsto che "*le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione (...) 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle utenze e alle forniture situate nelle soluzioni abitative di emergenza, realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione*".
- 2.2 Prima di illustrare più nel dettaglio gli orientamenti che l'Autorità intende prospettare circa il riconoscimento della proroga delle agevolazioni tariffarie a favore delle utenze e forniture site nelle strutture emergenziali sopra richiamate, si rende opportuna una breve disamina delle misure adottate dalle autorità competenti all'indomani dei richiamati eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi per fornire assistenza alla popolazione colpita, con particolare riferimento alle soluzioni previste a tutela delle persone che non hanno potuto far rientro nella propria abitazione a causa dei gravi danni subiti dalla medesima.

² Il decreto-legge 183/20 ha disposto, tra l'altro, la proroga delle principali esenzioni ed agevolazioni fiscali per i territori colpiti dal sisma del 2016. In particolare, sono state prorogate le esenzioni per gli immobili inagibili ai fini IMU, Irpef ed ISEE, i termini per individuare i siti di stoccaggio delle macerie, l'impignorabilità dei contributi alla ricostruzione, la sospensione delle rate dei mutui dei Comuni e le esenzioni di alcune imposte comunali, come TOSAP e COSAP, connesse alla ricostruzione. E' stato infine attribuito il finanziamento degli interventi di ricostruzione privata nei dodici Comuni che hanno subito il doppio terremoto del 2009 e del 2016 per 60 milioni di euro l'anno per tre anni.

- 2.3 Per quanto riguarda le forme di assistenza alla popolazione, sono state dapprima predisposte soluzioni abitative provvisorie in strutture polivalenti già presenti sui territori colpiti, volte alla ricomposizione delle unità di vicinato, per consentire agli sfollati di rimanere sul territorio. In vista dell'inverno, e specialmente all'indomani dell'evento sismico del 26 ottobre 2016, è stato favorito il trasferimento della popolazione nelle strutture alberghiere sulla costa o in centri abitati a breve raggio (per i cittadini di Lazio, Marche e Abruzzo prevalentemente sulla riviera adriatica e sul lago Trasimeno per i cittadini umbri).
- 2.4 Per la gestione dell'emergenza sono state allestite altresì aree con moduli *container* collettivi ed è stato previsto il riconoscimento di un apposito contributo per l'autonoma sistemazione (CAS)³, di cui possono beneficiare i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle autorità competenti adottati con apposita ordinanza sindacale.
- 2.5 A seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, il Dipartimento della Protezione Civile ha messo a disposizione delle Regioni e dei Comuni l'Accordo quadro per la fornitura di SAE⁴ - Soluzioni Abitative di Emergenza – stipulato a seguito di gara eseguita da CONSIP S.p.A..
- 2.6 Per la realizzazione delle SAE, il Dipartimento della Protezione civile si è avvalso di quattro soggetti attuatori – le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria - che hanno provveduto anche all'esecuzione delle attività preliminari all'insediamento delle SAE e alle opere di urbanizzazione, sulla base della ricognizione dei fabbisogni svolta dai Comuni nei singoli territori.
- 2.7 Dopo il primo sisma del 24 agosto 2016 sono state previste, inoltre, specifiche forme di assistenza per gli allevatori che hanno subito danni alle abitazioni e alle aziende e, per garantire la continuità produttiva delle aziende interessate, in sostituzione provvisoria di ricoveri e impianti dichiarati inagibili, è stato affidato alle Regioni il compito di realizzare stalle, fienili e impianti temporanei per lo stoccaggio degli alimenti. Le Regioni hanno altresì provveduto, d'intesa con i sindaci, alla ricognizione dei fabbisogni per la realizzazione di MAPRE - Moduli

³ I contributi autonoma sistemazione sono riconosciuti nei limiti di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016. Il beneficio viene concesso a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, *“e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza”*.

⁴ Le SAE sono strutture prefabbricate e costituite da moduli in acciaio da 40 (quaranta), 60 (sessanta) e 80 (ottanta) metri quadri. Si tratta di soluzioni abitative antisismiche e a risparmio energetico, considerate adatte ad ogni condizione climatica e pensate per alloggiare nel medio-lungo periodo la popolazione sfollata. Le SAE, infatti, non prefigurano alcuna condizione di residenzialità permanente, hanno una vita utile prevista pari a 10 (dieci) anni e caratteristiche di rimovibilità, flessibilità ed adattabilità nel caso di riconversione in loco per altre destinazioni d'uso.

abitativi provvisori rurali di emergenza - per consentire ai conduttori di allevamenti zootecnici di non allontanarsi dalle proprie aziende.

- 2.8 Come riportato nella successiva Tabella 1, alla data del 5 giugno 2018⁵ risultavano complessivamente assistite 50.157 persone, di cui 7.125 alloggiate nelle SAE e 781 nei MAPRE.

Tabella 1 – Sintesi misure di assistenza post sisma 2016 e 2017

<i>Sintesi misure di assistenza post sisma 2016 e 2017</i>							
	SAE	Alberghi	MAPRE	Moduli Container - Camper	In strutture comunali (Palestre, palazzetti, Casette, MAP)	CAS	Totale
Regione Abruzzo	382	845	76	0	232	5300	6835
Regione Lazio	1842	18	150	0	29	781	2820
Regione Marche	3247	1466	387	611	57	27356	33124
Regione Umbria	1654	12	168	111	202	5231	7378
Totale generale	7125	2341	781	722	520	38668	50157

Le agevolazioni tariffarie a sostegno dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE

- 2.9 A seguito degli eventi sismici che hanno interessato l'Italia Centrale a far data dal 24 agosto 2016, con deliberazione 252/2017/R/com, l'Autorità, in attuazione di quanto previsto all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 189/16 e all'articolo 2bis, commi 24 e 25, del decreto-legge 148/17 (il Box 1 richiama sinteticamente le principali disposizioni della normativa di riferimento, a partire da quelle contenute nel citato decreto-legge 189/16) ha introdotto agevolazioni anche di natura tariffaria⁶ a favore delle utenze e forniture site nei Comuni danneggiati dai

⁵ Fonte: Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante: "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016".

⁶ La deliberazione 252/2017/R/com ha previsto, tra l'altro, il riconoscimento automatico delle agevolazioni tariffarie a favore delle utenze e forniture site nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge 189/16, delle utenze e forniture site nelle zone rosse nonché a favore delle utenze e forniture relative alle strutture abitative di emergenza (SAE) e ai moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE), ivi incluse le utenze e le forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture. Relativamente ad ulteriori categorie di utenze e forniture individuate dalla normativa vigente e con riferimento ai soli immobili dichiarati inagibili, la deliberazione 252/2017/R/com ha previsto il riconoscimento delle menzionate agevolazioni dietro presentazione di apposita istanza documentata.

richiamati eventi e, in particolare, con riferimento alle utenze e forniture asservite alle SAE e ai MAPRE⁷, ha disposto:

- la non applicazione, per un periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di attivazione e /o voltura e/o subentro, delle componenti tariffarie a copertura dei costi di rete, degli oneri generali e delle ulteriori componenti (prevedendo in tal modo uno sconto pari a circa il 50% della bolletta);
- l'azzeramento dei corrispettivi per le prestazioni e i contributi agli esercenti la distribuzione e/o la vendita per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze;
- la non applicazione, per un periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di attivazione e/o voltura e/o subentro, dei corrispettivi tariffari riferiti alla fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e delle relative componenti UI (rendendo gratuita la fornitura idrica essenziale per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali da tutelare), nonché l'azzeramento dei corrispettivi applicati dai gestori del SII per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze, ivi inclusi i contributi di allacciamento.

Box 1 – Normativa di riferimento

In conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno interessato l'Italia Centrale a far data dal 24 agosto 2016, con il decreto-legge 189/16 (cosiddetto decreto Terremoto), sono state adottate disposizioni urgenti per le popolazioni colpite dai succitati eventi, volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle regioni colpite.

In particolare, l'articolo 48, comma 2, del decreto legge 189/16, convertito con modificazioni dalla legge 229/16, ha previsto con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, che la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduca norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla data degli eventi sismici, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e *2bis*.

L'articolo 48, comma 2, del decreto legge 189/16 ha previsto, altresì, che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, l'Autorità, con propri provvedimenti disciplini le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ed introduca agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e *2bis*, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di pagamento sono state più volte modificate

⁷ Secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), le agevolazioni previste dalla deliberazione 252/2017/R/com si applicano ai titolari di utenze e forniture site nelle SAE, ovvero nei MAPRE, ivi incluse le utenze e forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture nonché alle utenze e forniture site nelle aree di accoglienza temporanea alle popolazioni colpite allestite dai Comuni e a quelle site negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione.

e, in particolare, con il decreto-legge 148/17 - che ha disposto, tra l'altro, al comma 25 dell'articolo *2bis*, l'estensione del periodo minimo di rateizzazione a 36 (trentasei) mesi delle fatture sospese - e, da ultimo, con il decreto-legge 123/19, che ne ha disposto la proroga, limitatamente alle utenze e forniture inagibili, fino alla data del 31 dicembre 2020.

Con riferimento alle disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie previste a sostegno delle popolazioni del Centro Italia, è intervenuto di recente il decreto-legge 183/20 che ha disposto all'articolo 17-*ter*, comma 2, e 17-*quater*, comma 1:

- la proroga delle agevolazioni tariffarie riconosciute alle utenze e forniture relative ad immobili inagibili nonché alle utenze e forniture localizzate nelle zone rosse fino al 31 dicembre 2021 e alle soluzioni abitative di emergenza fino al completamento della ricostruzione;
- un nuovo periodo minimo pari a 120 (centoventi) mesi per la rateizzazione delle fatture di conguaglio emesse o da emettere, contabilizzanti le agevolazioni tariffarie spettanti a favore dei soggetti beneficiari.

2.10 Con la medesima deliberazione 252/2017/R/com, l'Autorità ha, inoltre, previsto a maggior garanzia dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE, oltre al riconoscimento delle agevolazioni tariffarie di cui al precedente punto 2.9:

- l'applicazione, per tutta la durata delle agevolazioni, della tariffa prevista per le utenze domestiche residenti, anche con riferimento alle utenze e forniture asservite all'immobile originario dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici in rassegna. Al comma 2.7*bis* della medesima deliberazione 252/2017/R/com viene, infatti, espressamente prevista l'applicazione della tipologia d'uso domestico residente sia con riferimento alla fornitura intestata all'utenza dichiarata inagibile, sia con riferimento alla fornitura attivata dalla medesima utenza successivamente all'evento sismico, anche nel caso in cui l'utente del servizio idrico integrato (di seguito: SII) ovvero il cliente finale avesse dichiarato di trasferire il proprio domicilio presso una SAE;
- l'assimilazione, in termini generali, delle utenze e forniture asservite alle SAE e ai MAPRE alle utenze domestiche residenti, a prescindere dalla durata delle agevolazioni.

2.11 Nello specifico, con riferimento al riconoscimento delle agevolazioni di natura tariffaria a favore delle utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE, si precisa che l'Autorità, in un'ottica di maggiore certezza del diritto, ha inteso sganciare l'operatività del meccanismo di assimilazione al dato temporale e lo ha collegato invece ad un dato oggettivo e facilmente verificabile, ossia l'aver trasferito il proprio domicilio a seguito dell'evento sismico presso un'abitazione provvisoria, con la conseguenza che gli esercenti la vendita/gestori del SII saranno tenuti ad applicare alle utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE la tariffa prevista per le utenze domestiche residenti fino a quando la condizione prevista al comma 2.1, lettera d), della deliberazione 252/2017/R/com (per l'appunto l'essere beneficiari di un'abitazione provvisoria) sia soddisfatta.

- 2.12 I soggetti, infatti, che si trovano in tale condizione - oggettivamente peculiare - possono essere ragionevolmente considerati meritevoli di una forma di tutela “rafforzata”, come peraltro confermato più recentemente dall’Autorità in occasione dell’invio a Governo e Parlamento della Segnalazione 559/2020/I/com, nella quale l’Autorità medesima ha proposto, tra l’altro, *“di valutare l’adozione di una norma di legge che, rimettendo al Regolatore la successiva attuazione, riconosca la proroga delle agevolazioni di natura tariffaria agli utenti dei territori del Centro Italia ancora in effettivo stato di bisogno che, sulla base degli elementi ad oggi noti, paiono potersi oggettivamente individuare almeno nei soggetti titolari di utenze/forniture site in soluzioni abitative provvisorie, (ossia gli occupanti delle SAE, dei MAPRE e dei MAP) e nei soggetti in condizione di disagio economico sociale titolari dei bonus sociali”*.
- 2.13 Le agevolazioni tariffarie di cui alla deliberazione 252/2017/R/com sono state prorogate dall’Autorità dapprima con la deliberazione 429/2020/R/com⁸ e, successivamente, in coerenza con le ulteriori sopraggiunte modifiche normative disposte dall’articolo 17-ter, comma 2, e 17-quater, comma 1, del decreto-legge 183/20, con la deliberazione 111/2021/R/com.
- 2.14 In particolare, con la medesima deliberazione 111/2021/R/com⁹, l’Autorità, sulla base di quanto previsto dall’articolo 17-quater, comma 1, del decreto-legge 183/20, ha prorogato fino alla data del 31 dicembre 2021 le agevolazioni tariffarie di cui alla deliberazione 252/2017/R/com a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE, ivi incluse le utenze e forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture, nelle more di una più puntuale

⁸ Con deliberazione 429/2020/R/com, l’Autorità, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 57, comma 18, lettera a), del decreto-legge 104/20, è intervenuta nuovamente a favore delle popolazioni del Centro Italia, prorogando sino alla data del 31 dicembre 2020 le agevolazioni di natura tariffaria di cui alla deliberazione 252/2017/R/com, nonché posticipando, dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021, il termine ultimo per l’emissione della fattura di conguaglio.

⁹ Con deliberazione 111/2021/R/com, l’Autorità ha previsto altresì:

- l’ulteriore posticipo del termine ultimo di emissione della fattura di conguaglio, di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com, dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021;
- la dilazione per un periodo minimo pari a 120 (centoventi) mesi della rateizzazione delle fatture di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com;
- la sospensione dei termini di pagamento delle rate non ancora scadute della fattura, qualora già emessa, al fine di consentire ai clienti e agli utenti finali di corrispondere gli importi dovuti e non ancora pagati solo successivamente all’emissione della nuova fattura di conguaglio, ricalcolata tenendo conto della proroga delle agevolazioni e rateizzata sul periodo minimo di 120 (centoventi) mesi.

La medesima deliberazione 111/2021/R/com ha rinviato a un successivo provvedimento la definizione delle misure di integrazione e armonizzazione dei meccanismi di anticipazione finanziaria e di riconoscimento dei crediti non riscossi attivabili presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. Tali misure sono state adottate, da ultimo, dall’Autorità con deliberazione 277/2021/R/com, che ha confermato, all’interno degli attuali meccanismi di perequazione, l’attivazione dei meccanismi di integrazione tariffaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita e dei gestori del SII, in linea con la disciplina recata dalle precedenti deliberazioni 252/2017/R/com e 429/2020/R/com.

individuazione del termine di durata delle agevolazioni medesime, tenuto conto del criterio temporale del “completamento della ricostruzione” individuato dal legislatore per i richiamati soggetti. Con la predetta deliberazione, l’Autorità ha inoltre previsto che, a prescindere dalla durata delle agevolazioni, a fini tariffari, le utenze e le forniture asservite alle SAE e ai MAPRE siano assimilate alle utenze domestiche residenti.

- 2.15 In considerazione di quanto previsto all’articolo 2, comma 1, lettera d), della deliberazione 252/2017/R/com e tenuto conto delle misure di tutela predisposte all’indomani degli eventi sismici a favore delle popolazioni colpite per fronteggiare l’emergenza abitativa, l’Autorità ha ritenuto di estendere la proroga delle agevolazioni tariffarie di cui al precedente punto 2.14, inizialmente prevista dal legislatore per le SAE, oltre che ai MAPRE, aventi analoga funzione, anche alle utenze ovvero alle forniture site nelle aree di accoglienza temporanea allestite dai Comuni e negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione¹⁰.

Il criterio temporale del “completamento della ricostruzione”: modalità attuative

- 2.16 In coerenza con la regolazione ad oggi adottata e in conformità a quanto previsto con la deliberazione 111/2021/R/com, l’Autorità, tenuto conto della particolare condizione di vulnerabilità in cui versano i soggetti alloggiati nelle strutture di emergenza ovvero i conduttori di allevamenti zootecnici, ritiene opportuno confermare a maggior garanzia dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie di cui alla deliberazione 252/2017/R/com oltre la data del 31 dicembre 2021, prevedendo pertanto, fino al “completamento della ricostruzione”:
- a) la non applicazione delle componenti tariffarie a copertura dei costi di rete, degli oneri generali e delle ulteriori componenti;
 - b) l’azzeramento dei corrispettivi per le prestazioni e i contributi agli esercenti la distribuzione e/o la vendita per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze;
 - c) la non applicazione dei corrispettivi tariffari riferiti alla fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e delle relative componenti UI, nonché l’azzeramento dei corrispettivi applicati dai gestori del SII per nuove connessioni, disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze, ivi inclusi i contributi di allacciamento;
 - d) l’applicazione della tariffa uso domestico residente, anche con riferimento alla fornitura (originaria) intestata all’utenza dichiarata inagibile a seguito degli eventi sismici, ancorché attiva.

¹⁰ Cfr. articolo 1, comma 1, lettera b), della deliberazione 111/2021/R/com.

- 2.17 In continuità con quanto previsto nella richiamata deliberazione 252/2017/R/com, le predette agevolazioni saranno riconosciute ai soggetti beneficiari in automatico, ovvero senza la presentazione di un'apposita istanza da parte dell'utente/cliente finale interessato all'esercente la vendita e/o al gestore del SII. L'Autorità, inoltre, intende confermare l'orientamento per il quale eventuali cambi di titolarità sul punto di fornitura determinano il venir meno delle agevolazioni, fatto salvo il caso di voltura *mortis causa*, attesa la continuità, anche per effetto di eventuali vincoli di parentela, tra gli stessi soggetti utilizzatori.
- 2.18 Per quanto attiene, più specificatamente, all'individuazione dell'elemento temporale relativo al criterio del "completamento della ricostruzione", funzionale alla definizione del periodo di durata delle agevolazioni tariffarie per i soggetti beneficiari alloggiati nelle SAE e nei MAPRE, l'Autorità intende preliminarmente osservare quanto segue.
- 2.19 Come richiamato al precedente punto 2.1, è direttamente la fonte primaria a stabilire l'estensione della durata degli effetti della deliberazione 252/2017/R/com. A tal fine, peraltro, la norma reca un'espressione che non consente di definire, *a priori*, un termine preciso. Si parla, infatti, di completamento della ricostruzione, senza specificare in quanto tempo ciò dovrebbe realizzarsi.
- 2.20 La scelta del legislatore di intervenire direttamente nella definizione della durata degli effetti della deliberazione 252/2017/R/com induce, poi, a ritenere che sia lo stesso legislatore a rivelare il momento di conclusione della ricostruzione. In questo, la deliberazione 111/2021/R/com aveva ritenuto opportuno, come visto, realizzare adeguate forme di coordinamento con le competenti Istituzioni, volte a consentire una più puntuale individuazione del termine di durata delle agevolazioni per i soggetti titolari delle menzionate utenze e forniture tenuto conto del criterio temporale del "completamento della ricostruzione" individuato dal legislatore.
- 2.21 In aggiunta, vale la pena osservare che l'Autorità, nella fattispecie in esame e in un'ottica di stretta doverosità applicativa, non è chiamata a definire i tempi delle azioni spettanti e condotte da altre amministrazioni e, in particolare, di quelle coinvolte nella ricostruzione privata degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 2016 e 2017¹¹. Pertanto, l'Autorità non potrebbe spingersi fino a individuare

¹¹ All'articolo 1, comma 1, della bozza del Testo unico della ricostruzione privata, attualmente in consultazione, viene stabilito che "la ricostruzione degli edifici danneggiati a causa degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 disciplinati dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (...) si basa su un modello di governo multilivello e su una visione unitaria degli interventi nel territorio colpito dal sisma, e persegue i fini della messa in sicurezza degli edifici e del territorio, della sostenibilità ambientale, dell'efficientamento energetico, della qualità architettonica e della tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e del paesaggio". Ancora, al comma 3 del medesimo articolo 1, si dispone che "le regole ed i criteri per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi della ricostruzione, stabiliti dal (...) Testo unico, sono vincolanti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) del decreto Sisma, per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione".

l'esatto momento in cui può ritenersi realizzato l'evento indicato dal legislatore, ossia il "*completamento della ricostruzione*".

- 2.22 Pertanto, alla luce di quanto premesso e in piena aderenza alla *ratio* della previsione normativa, l'orientamento dell'Autorità è quello di correlare la conclusione delle agevolazioni alla permanenza delle utenze e delle forniture colpite dal sisma nelle SAE e nei MAPRE. Nello specifico, l'Autorità intende prevedere che, in assenza di qualsivoglia criterio per l'individuazione del termine dell'agevolazione, l'agevolazione medesima sia riconosciuta ai titolari delle utenze e forniture colpite fino a che sia soddisfatta la condizione di permanenza nelle SAE ovvero nei MAPRE, nell'ipotesi che i titolari delle medesime utenze e forniture facciano rientro o si spostino in altra abitazione solo in seguito al completamento della ricostruzione. L'articolo 17-*quater* del decreto-legge 183/20, infatti, stabilisce l'estensione temporale delle agevolazioni in maniera indeterminata proprio a favore di tali utenze, evidentemente ritenendole meritevoli di una forma di tutela rafforzata, in considerazione della condizione di vulnerabilità delle medesime. Invero, la permanenza della singola utenza in uno di tali alloggi di emergenza consente di presumere che non sia stata ancora completata la ricostruzione del sito abitativo dell'utenza interessata, con la conseguenza che appare ragionevole – in coerenza con l'evidente *ratio* di tutela della disposizione legislativa – continuare ad applicare le agevolazioni in esame fintanto che l'utenza predetta sia costretta a permanere nell'alloggio di emergenza.
- 2.23 L'Autorità ritiene, inoltre, opportuno prevedere che al completamento della ricostruzione i titolari delle utenze e forniture coinvolte comunicino agli esercenti la vendita e ai gestori del SII di non essere più beneficiari di un'abitazione provvisoria. Più nello specifico, l'Autorità ritiene che tale comunicazione debba essere trasmessa entro 30 (trenta) giorni dal trasferimento in altra abitazione in seguito alla ricostruzione o dal verificarsi di altro evento che faccia venir meno il beneficio abitativo.
- 2.24 Tale previsione si rende necessaria al fine di consentire agli esercenti la vendita e ai gestori del SII di sospendere, con riferimento alle menzionate utenze e forniture, l'applicazione delle agevolazioni previste. Nello specifico, con riferimento agli esercenti la vendita di energia elettrica e gas naturale, l'Autorità intende prevedere che i medesimi esercenti trasmettano alle imprese distributrici la comunicazione di cui al precedente punto 2.23 entro 15 (quindici) giorni dalla data del ricevimento. Entro il primo giorno dal ricevimento della medesima comunicazione, le imprese distributrici provvederanno a sospendere le agevolazioni riconosciute a far data dal trasferimento dell'utente o dal venir meno del beneficio.
- 2.25 Infine, per quanto attiene alle modalità applicative di riconoscimento delle agevolazioni, l'Autorità intende prevedere che le agevolazioni spettanti a favore dei soggetti titolari delle utenze e forniture asservite alle SAE e ai MAPRE siano riconosciute con la fattura di periodo, nell'ambito del normale ciclo di

fatturazione, a partire dal primo giorno utile successivo a quello di emissione della fattura di conguaglio – di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com - e comunque a far data dal 1° gennaio 2022. Gli importi fatturati potranno essere eventualmente rateizzati, su richiesta del cliente finale interessato, sulla base dei criteri previsti dalla regolazione vigente in materia di cui al TIV e al TIVG, non rilevando a tal fine le disposizioni in materia di rateizzazione recate dalla RQSII in considerazione dell’azzeramento dei corrispettivi fatturati agli utenti finali. Pertanto, in conformità alle disposizioni recate in merito dalla deliberazione 111/2021/R/com:

- nella fattura di conguaglio – di cui agli articoli 14 e 31 della deliberazione 252/2017/R/com - da emettere entro il 31 dicembre 2021, saranno contabilizzate unicamente le agevolazioni spettanti calcolate fino alla data di emissione della fattura;
- la fattura di conguaglio sarà rateizzata in conformità alle previsioni del decreto-legge 183/20, che ha introdotto un periodo minimo per la dilazione dei pagamenti pari a 120 (centoventi) mesi.

2.26 In assenza di un criterio univoco per l’individuazione del termine di durata delle agevolazioni, l’Autorità, infatti, non ritiene opportuno introdurre una disciplina specifica in tema di fatturazione e rateizzazione degli importi agevolati per le utenze e forniture asservite alle SAE e ai MAPRE, anche in considerazione degli effetti che da queste previsioni potrebbero derivare in termini di sostenibilità economica finanziaria delle gestioni coinvolte, attesa l’indeterminatezza del criterio temporale del completamento della ricostruzione previsto dal legislatore per il riconoscimento delle agevolazioni.

3 Modalità di copertura degli oneri connessi al riconoscimento delle agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE

3.1 Quanto alle modalità di copertura degli oneri connessi al riconoscimento delle agevolazioni di cui al precedente punto 2.16, l’Autorità ritiene opportuno utilizzare i meccanismi di perequazione già disponibili, secondo quanto previsto dalla normativa primaria e in analogia con quanto già disposto dalla deliberazione 252/2017/R/com a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici dell’Italia Centrale.

3.2 Nel settore elettrico e gas gli oneri connessi al riconoscimento delle agevolazioni troveranno pertanto copertura tramite l’applicazione ai clienti diversi da quelli oggetto dell’agevolazione delle componenti tariffarie a copertura degli squilibri di perequazione UC3 (per il settore elettrico) e UG1 (per il settore gas).

3.3 Per il settore idrico, invece, gli oneri connessi al riconoscimento delle agevolazioni troveranno copertura tramite il *Conto per la perequazione dei costi relativi al*

servizio di acquedotto, fognatura e depurazione (di cui all'articolo 24 della deliberazione 6/2013/R/com), alimentato tramite l'applicazione della componente UI1 come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione, a tutti gli utenti del SII sul territorio nazionale che non beneficiano delle agevolazioni previste.

- 3.4 Le componenti tariffarie UC3, UG1 e UI1 saranno eventualmente rideterminate dall'Autorità in coerenza con l'esigenza di coprire i maggiori oneri derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni a favore delle utenze e forniture asservite alle SAE e ai MAPRE fino al completamento della ricostruzione.
- 3.5 In considerazione di quanto prospettato al precedente punto 2.25 circa le modalità di riconoscimento in fattura delle agevolazioni tariffarie a favore degli utenti del SII alloggiati nelle SAE e nei MAPRE, l'Autorità intende prevedere che i minori ricavi derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni medesime siano compensati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) con cadenza annuale e comunque entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di riconoscimento dell'agevolazione, al fine di consentire ai gestori del SII una tempistica congrua per il calcolo delle agevolazioni riconosciute e la predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta delle compensazioni con dettaglio su base annua.
- 3.6 In linea con la disciplina già prevista dalle precedenti deliberazioni 252/2017/R/com e 277/2021/R/com, la CSEA provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet delle istruzioni operative per l'invio delle richieste di cui al precedente punto 3.5.
- 3.7 Al fine di assicurare la maggiore trasparenza a favore degli utenti finali e in considerazione della necessità di porre a carico del sistema gli oneri connessi al riconoscimento della proroga delle agevolazioni per i soggetti aventi diritto, l'Autorità intende prevedere che i gestori del SII tengano separata evidenza contabile dell'ammontare delle agevolazioni riconosciute, analogamente a quanto previsto per gli importi relativi alla fatturazione della componente UI1, pena la decadenza del diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA.

Spunti per la consultazione

- S.1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità volto a prevedere l'applicazione delle agevolazioni tariffarie di cui alla deliberazione 252/2017/R/com a favore delle utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE? Motivare la risposta.
- S.2. Si ritiene corretto non introdurre limiti temporali al riconoscimento della durata delle agevolazioni? Si ritiene condivisibile correlare il periodo di durata delle agevolazioni alla permanenza degli utenti e dei clienti finali colpiti nelle SAE e nei MAPRE? Motivare la risposta.
- S.3. Si ritiene vi siano ulteriori elementi di cui l'Autorità dovrebbe tener conto nel definire le misure applicative per il riconoscimento delle agevolazioni a favore delle utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE? Motivare la risposta.
- S.4. Si ritiene corretto prevedere che entro 30 (trenta) giorni dal trasferimento in altra abitazione in seguito alla ricostruzione o dal verificarsi di altro evento che faccia venir meno il beneficio abitativo, i soggetti precedentemente alloggiati nelle SAE e nei MAPRE comunichino agli esercenti la vendita e ai gestori del SII di non essere più beneficiari di un'abitazione provvisoria? Quale eventuale modalità alternativa potrebbe essere prevista affinché gli esercenti e i gestori del SII vengano a conoscenza del venire meno del beneficio agevolativo? Motivare la risposta.
- S.5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità volto a prevedere che gli esercenti l'attività di vendita trasmettano alle imprese distributrici la comunicazione del cliente finale entro 15 (quindici) giorni dalla data del ricevimento e che tale istanza sia poi gestita dall'impresa distributtrice entro il primo giorno successivo, ai fini della sospensione delle agevolazioni? Motivare la risposta.
- S.6. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di prevedere che le agevolazioni spettanti a favore dei soggetti titolari di utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE siano riconosciute in fattura a partire dal primo giorno utile successivo a quello di emissione della fattura di conguaglio e comunque a far data dal 1° gennaio 2022? Si condivide che gli importi delle medesime fatture siano eventualmente rateizzati su richiesta del cliente finale sulla base dei criteri previsti dalla regolazione vigente in materia di cui al TIV e al TIVG? Motivare la risposta.
- S.7. Si condivide l'orientamento dell'Autorità volto a prevedere che i minori ricavi derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni tariffarie a favore delle utenze e forniture site nelle SAE e nei MAPRE siano compensati nell'ambito dei meccanismi di perequazione già previsti? Si condivide che, con riferimento ai gestori del SII, tali minori ricavi siano compensati dalla CSEA con cadenza annuale? Motivare la risposta.